

**8 settembre 2017**



## **PERITI INDUSTRIALI**

**RC professionale gratuita per i Periti industriali neoiscritti all'Albo**  
*www.ediltecnico.it del 7/09/2017*

## **POST SISMA**

**Durc «rafforzato» e sostegni alle imprese: le ultime ordinanze di Vasco Errani**  
*www.ediliziaeterritorio.ilssole24ore.com dell'8/09/2017*

## **LAVORI PUBBLICI**

**Appalti, nella valutazione dell'anomalia «irrilevanti» le singole voci dell'offerta**  
*www.ediliziaeterritorio.ilssole24ore.com dell'8/09/2017*

**Appalti, i paletti del Consiglio di Stato sul «principio di rotazione» nel sottosoglia**  
*www.ediliziaeterritorio.ilssole24ore.com dell'8/09/2017*

## **ADEMPIMENTI FISCALI**

**Spesometro, rischio di stop per i file**  
*www.quotidiano.ilssole24ore.com dell'8/09/2017*

## **Fatture più rinvii**

*Italia Oggi pag. 20 dell'8/09/2017*

## **DICHIARAZIONI**

**Monitoraggio black list «fai da te»**  
*www.quotidiano.ilssole24ore.com dell'8/09/2017*

# RC professionale gratuita per i Periti industriali neoiscritti all'Albo

*Si tratta di una messa in pratica di ciò che impongono la Riforma delle Professioni 137/2012 e il più recente ddl Concorrenza*

Di **Redazione Tecnica** - 7 settembre 2017



Per il primo anno d'iscrizione all'albo i **periti industriali** iscritti nel 2017 non dovranno pagare la polizza della **RC professionale** per la responsabilità civile per danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il Cnpi, infatti, copre i costi relativi alla copertura per tutti i periti industriali neoiscritti all'Albo.

Il principio, spiega il sito del Cnpi, è previsto dalla convenzione "stipulata ormai da anni tra il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei **periti industriali** laureati e la Compagnia AIG Europe Limited".

La polizza rispetta i **principi richiesti dalla riforma delle professioni** ([Dpr 137/2012, download qui](#)) e le nuove **clausole contenute nel disegno di legge sulla concorrenza**. In particolare, viene rispettato il principio secondo cui le polizze assicurative dovranno offrire un periodo di ultrattività della loro copertura per le richieste di risarcimento danni presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi dalla fine del contratto e riferite a fatti che hanno generato le responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura.

Sul sito del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali trovate [la comunicazione ufficiale](#).

Quotidiano del Sole 24 Ore

# Edilizia e Territorio

[Stampa](#)[Chiudi](#)

08 Set 2017

## Durc «rafforzato» e sostegni alle imprese: le ultime ordinanze di Vasco Errani

Massimo Frontera

Ulteriori aiuti alle micro e piccole imprese per circa 9 milioni di euro (che saranno gestiti attraverso Invitalia), la previsione del Durc "rafforzato" per le imprese che eseguono lavori in cantieri pubblici e privati. Queste le ultime ordinanze che il commissario Vasco Errani ha varato nell'ultima riunione della cabina di regia, con i presidenti delle quattro regioni, ieri a Roma. Poi, nella stessa giornata, sui territori per il commiato con le persone e i sindaci.

Partecipando a Cascia, in occasione della riapertura dell'Hotel Monte Meraviglia - la prima struttura ricettiva lesionata dal terremoto che riapre le porte ai viaggiatori - **Vasco Errani** ha ricordato il «lavoro straordinario svolto dalla Regione Umbria, a cominciare dalla presidente Marini e dai dirigenti, tutti loro hanno una forma mentis legata al risultato, da raggiungere con trasparenza e chiarezza». «Il lavoro di Vasco Errani in questo anno dopo il sisma è stato molto prezioso - ha riconosciuto la **presidente dell'Umbria Catiuscia Marini** -, un lavoro che ci consegna un quadro normativo, finanziario e di regole che ci dà sicurezza nella gestione della ricostruzione».

La presidente dell'Umbria è stata anche la prima tra i quattro governatori del Centro Italia a commentare la nomina del sottosegretario all'Economia, Paola De Micheli, a nuovo commissario di governo per la ricostruzione. «La scelta operata dal Governo è di grande qualità e professionalità e sarà un punto di riferimento diretto anche con il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni», ha detto Marini, ricordando che De Micheli è stata già impegnata nella ricostruzione dell'Aquila. «Per noi - ha aggiunto la presidente dell'Umbria - sarà un interlocutore importante, anche se da ora in poi la ricostruzione avrà sempre più bisogno di un protagonismo materiale e operativo degli enti locali che sono più prossimi ai cittadini, a cominciare dai Comuni e dalla Regione». Sotto questo aspetto, i presidenti guardano all'occasione della manovra di Bilancio, dove dovrebbero trovare posto le modifiche all'architettura della governance che vanno nel senso del decentramento chiesto da Regioni e comuni.

### I provvedimenti in arrivo: Durc "con congruità" e aiuti alle imprese

Oltre alle distinte ordinanze dedicate a un piano di opere pubbliche, e a un piano per i Beni culturali, si attende anche un programma dedicato al recupero di alloggi pubblici, il cui valore dovrebbe essere di poco inferiore ai 40 milioni di euro. Come si diceva, tra le ordinanze approvate ieri mattina c'è quella che riguarda il Durc con l'indicazione dei costi di congruità per la manodopera per interventi pubblici e privati. Non si tratta di una novità assoluta, anche perché è già stato adottato per la ricostruzione nelle Marche e nell'Umbria post 1997. Oltre al normale Durc da rilasciare alle imprese prima dello svolgimento dell'incarico, l'ordinanza prevede un Durc specifico da accompagnare a ogni Sal e poi al saldo finale nel quale si attesti la regolarità dei versamenti contributivi alle maestranze che realmente vengono impiegate in

cantiere. In sostanza il Durc con "congruità" consente di verificare la corrispondenza tra costi delle maestranze e ai contributi effettivamente versati.

L'obiettivo è evitare che nei cantieri lavorino non solo addetti regolarmente registrati ma anche una quota di manodopera pagata in nero, che consente all'impresa una concorrenza sleale comprimendo illecitamente i prezzi della manodopera.

Intervenendo su una materia regolata con legge, l'ordinanza di Errani si limita a indicare il percorso da seguire per arrivare a un accordo - entro tre mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza stessa - tra tutti gli attori necessari ad approvare il Durc "rafforzato", relativamente alla ricostruzione per il Centro Italia: ministero del Lavoro, associazioni datoriali e sindacati.

Infine, la cabina di regia ha varato anche un pacchetto di nuovi aiuti alle imprese danneggiate al fine della ripresa delle attività produttive. Si tratta di 9 milioni di euro (per le quattro regioni) che saranno gestite da Invitalia. Il sostegno, in regime de minimis, è destinato alle micro, piccole e medie imprese.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

08 Set 2017

# Appalti, nella valutazione dell'anomalia «irrilevanti» le singole voci dell'offerta

Pietro Verna

Il giudizio sull'anomalia dell'offerta ha natura globale e sintetica, con conseguente irrilevanza di eventuali singole voci di scostamento, in quanto oggetto di tale giudizio non è la ricerca di specifiche e singole inesattezze, ma l'attendibilità dell'offerta economica oltretutto ad accertare in concreto che la proposta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto (Consiglio di Stato, Sezione V, 27 luglio febbraio 2017, n. 3702). Con l'enunciazione di questo principio, il massimo organo di giustizia amministrativa ha confermato la decisione con la quale il TAR dell' Emilia-Romagna (sentenza 16 novembre 2016, n. 933) aveva rigettato il ricorso proposto contro la determina del Comune di Modena avente ad oggetto l'aggiudicazione definitiva di una gara per il "servizio energia" degli edifici comunali . Aggiudicazione che l'impresa seconda classificata aveva impugnato per i seguenti motivi:

- 1) il soggetto risultato aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara in quanto nell'offerta economica aveva sottoposto a ribasso anche gli oneri per la sicurezza;
- 2) l'offerta sarebbe stata anomala per i punteggi «irragionevoli» attribuiti alla «componente energetica» e alla «componente non energetica» della stessa, rispettivamente: costi della fornitura energetica per gli impianti termici e oneri di manutenzione degli impianti termici. Motivo per il quale «si sarebbe raggiunto il risultato irrazionale di aggiudicare la gara all'offerta economicamente più onerosa per l'amministrazione»;
- 3) difetto di motivazione della verifica della congruità dell'offerta

## La decisione di Palazzo Spada

Ritenuta priva pregio la denuncia secondo cui nel computo dell'offerta sarebbero stati inclusi gli oneri per la sicurezza («si è trattato soltanto di un refuso [...] contenuto [...] non nell'offerta economica, ma solo nel documento prodotto per giustificare la congruità dell'offerta»), la sentenza del Consiglio di Stato muove dai criteri di attribuzione dei punteggi contemplati dal bando di gara (punteggio massimo di 35 punti, così suddivisi: 10 punti per la «componente energetica del servizio»; 12 punti per la «componente non energetica del servizio»; 8 punti per l'«onere dell'energia elettrica» ; 5 punti per il «coefficiente di condivisione del risparmio conseguito dall'appaltatore attraverso la riduzione dei consumi energetici») per confermare la pronuncia del giudice amministrativo di primo grado, ad avviso del quale il giudizio di non anomalia effettuato dalla stazione appaltante era «attendibile».

Ciò in relazione al fatto che l'applicazione dei punteggi «era il risultato di una funzione matematica [...] che non lasciava alla commissione alcun tipo di discrezionalità valutativa», fermo restando la scelta «non irragionevole» del Comune di Modena di prevedere punteggi differenti per distinti elementi, atteso che la «componente non energetica» costituisce un costo certo e fisso per la stazione appaltante, stabilito nell'offerta del concorrente mediante lo sconto sull'importo stimato nella legge di gara per le attività manutentive, mentre l'onere relativo alla «componente energetica» dipende non solo dall'offerta ma anche dai consumi di energia e dagli

interventi di riqualificazione e dalle modalità gestionali. Senza considerare che l'ente locale aveva fatto rilevare che le prestazioni richieste dal bando erano quelle previste dall'articolo 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412 ("Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia").

### **L'indirizzo giurisprudenziale**

La sentenza si allinea all'indirizzo giurisprudenziale risalente all'abrogato codice degli appalti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 50) secondo cui:

- 1) il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della Pubblica amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria, ma non procedere ad una autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, che costituirebbe un'inammissibile invasione di campo, di modo che il sindacato del giudice «è limitato ai casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto»( ex multis, Consiglio di Stato, Sezione V, 2 dicembre 2015, n. 5450);
- 2) nelle gare pubbliche il giudizio circa l'anomalia o l'incongruità dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale e, quindi, non può essere esteso ad una autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci (Consiglio di Stato, Sezione V, 17 novembre 2016, n. 4755; Sezione III, 6 febbraio 2017, n. 514).

08 Set 2017

## Appalti, i paletti del Consiglio di Stato sul «principio di rotazione» nel sottosoglia

a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

**Gara - Principio di rotazione - Ex art. 125 dlgs 163 del 2006 - Gestione in “economia” - Invito a partecipare - Esclusione del precedente gestore - Non sussiste.**

Non ricorrono i presupposti di legge per l'applicazione dell'istituto della cd. “rotazione” tipico della gestione “in economia” e quindi dell'esclusione dall'invito a partecipare effettuata nei confronti del precedente gestore del servizio se l'aggiudicazione della gestione sia avvenuta a seguito di una regolare gara in procedura concorrenziale aperta e soprattutto si sia trovato nell'impossibilità di poter eseguire per intero il servizio per la risoluzione anticipata e unilaterale del contratto da parte della SA che dichiara di voler provvedere direttamente all'erogazione del servizio ricorrendo a procedure in economia. Infatti l'eventuale affidamento diretto al precedente gestore non potrebbe avere, come possibile conseguenza, l'eventuale rinnovo *de facto* del precedente contratto alla scadenza, in violazione del generale divieto in tal senso contenuto nella normativa di settore, proprio perché il contratto *a monte* non era giunto a naturale scadenza e quindi non può dirsi integrata la posizione di vantaggio (anticoncorrenziale) in cui deve venirsi a trovare il precedente aggiudicatario, ai fini dell'esclusione.

Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 31 agosto 2017, n. 4135

**Gara - Principio di rotazione - Concessione di servizi - Nuovo codice dei contratti - Art. 36 D.lgs. n. 50 del 2016 - Applicabilità del principio anche alle concessioni - Esclusione del precedente gestore - Eccezionalità dell'invito - Obbligo di adeguata motivazione.**

Anche in caso di gara per l'affidamento in concessione di un servizio si impone alla stazione appaltante l'applicazione del principio di rotazione di cui all'art. 36 d.lgs n. 50 del 2016 la cui applicabilità alle concessioni è disposta direttamente dall'art. 164, 2 comma, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Ne consegue che l'invito al concessionario uscente abbia carattere eccezionale imponendo alla SA la seguente alternativa: o non invitare il gestore uscente *oppure* motivare adeguatamente le ragioni per le quali non può escluderla dall'invito (numero ridotto di operatori presenti sul mercato, grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento).

Consiglio di stato, sez. 6, sentenza del 31 agosto 2017, n. 4125

**Gara - Principio di rotazione - Cottimo fiduciario - Trattativa privata - Discrezionalità della PA - Applicazione del principio di rotazione - Limiti.**

Il cottimo fiduciario non è una vera e propria gara, ma una trattativa privata, nella quale la discrezionalità è ridotta ma non eliminata da alcuni principi tra cui quello della rotazione. La stazione appaltante può dunque configurare la procedura nella maniera più rispondente alle proprie specifiche esigenze ma incontra il limite del principio di rotazione (nonché della

trasparenza e parità di trattamento) nel senso che deve evitare di assicurare un ingiusto privilegio a rendite di posizione consolidate.

Consiglio di stato, sentenza del 21 giugno 2017, n. 3054

**Gara - Principio di rotazione - Procedura ristretta - Invito al gestore uscente - Non immediata ricandidabilità del gestore uscente dopo la prima deroga - Ragionevolezza - Obbligo di attenta motivazione - Necessità - Pochi operatori - Revoca dell'aggiudicazione al precedente gestore - Legittimità.**

E' ragionevole che il principio di rotazione imponga che dopo la prima deroga al meccanismo della gara e al pieno espandersi della concorrenza a favore del precedente gestore questa sia bilanciata da una regola di una sua non immediata (*ri*)*candidabilità*. Una simile declinazione del principio è la sola in grado di dare senso e sostanza (e non solo apparenza) al principio di rotazione e può, oltre tutto, avere un effetto dissuasivo nei confronti delle non infrequenti pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo. E' quindi giusto che si imponga a carico della stazione appaltante o di non invitare il gestore uscente o quanto meno, di motivare attentamente le ragioni per le quale si ritenga di non poter prescindere dall'invito. In assenza di tale motivazione, soprattutto nel caso di una procedura ristretta a pochi operatori, e per l'ennesima volta derogatoria ai principi della gara pubblica, è legittima la revoca dell'aggiudicazione al gestore uscente e obbligare la SA alla rinnovazione della gara a partire dalla presentazione degli inviti Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, sede giurisdizionale, sentenza del 12 aprile 2017, n. 188

Adempimenti. Semplice segnalazione del sistema se la data della fattura emessa è incompatibile con il periodo di riferimento della comunicazione

## Spesometro, rischio di stop per i file

***Rifiuto in caso di reinvio con la duplicazione del nome o qualora la partita Iva non sia valida***

Chi è dotato del *software* per la compilazione della comunicazione dati fatture e sta già provvedendo all'invio dello spesometro relativo al primo semestre 2017 (nonostante la proroga al 28 settembre, anticipata dal comunicato Mef), è alle prese con i primi intoppi.

Si tratta degli esiti delle verifiche operate dal sistema ricevente dei file trasmessi, dettagliate nell'elenco dei controlli disponibile sul sito delle Entrate nella sezione «specifiche tecniche del modello di comunicazione - fatture e corrispettivi», aggiornate al 25 luglio.

### **Le cause di rifiuto**

Il campionario delle situazioni è piuttosto ampio. Al di là dei casi in cui non è verificata l'integrità del documento o la validità del certificato di firma, una causa di rifiuto è rappresentata dalla duplicazione del nome del file. Se è già stato trasmesso un file e si prova a re-inviare la comunicazione, verrà infatti segnalato che si tratta di un nome di file duplicato (il codice errore è «00002»), suggerendo di cambiare nome al file.

Quanto ai controlli sul contenuto degli elementi informativi delle fatture, un esempio di scarto è costituito dalla mancata indicazione del codice relativo alla natura dell'operazione o, se si tratta di fatture ricevute, dalla presenza del codice N6, relativo agli acquisti in reverse charge, e, contemporaneamente, dalla valorizzazione a "zero" del campo «aliquota».

Il campo «natura dell'operazione», in effetti, è compilato nei casi in cui l'operazione è senz'imposta. Se il campo non è compilato, vuol dire che l'operazione è con Iva e, dunque, non può mancare l'indicazione dell'aliquota.

Allo stesso modo, se l'acquisto è in reverse charge (N6), il campo aliquota dev'essere necessariamente compilato. Per gli acquisti in reverse charge non imponibili (un trasporto reso da un vettore Ue per un'esportazione di beni, per esempio), al fine di evitare lo scarto della comunicazione, occorrerebbe pertanto far prevalere la qualità dell'operazione (codice N3) rispetto alla sua natura, integrando le indicazioni della circolare 1/E/2017 (paragrafo 4, lettera d), in analogia a quanto precisato dalla risoluzione 87/E/2017 per gli acquisti intracomunitari non imponibili ex articolo 42 del Dl 331/1993.

Sono rifiutate anche le comunicazioni in cui è indicata una fattura in reverse charge con segnalazione che si tratta di operazione in split payment, visto che i due regimi non possono convivere. Quando la data di registrazione della fattura d'acquisto è anteriore alla data del documento, il file viene rigettato.

### **LA SCADENZA**

**DOPO LA**

**PROROGA 28**

**SETTEMBRE** Il

termine per l'invio dei dati sulle fatture del primo semestre

**Solo la segnalazione**

Non altrettanto avviene se la data della fattura emessa è incompatibile con il periodo di riferimento della comunicazione. In questa circostanza, infatti, la comunicazione è acquisita, ma sarà fatta una segnalazione nella ricevuta di presa in carico del file.

Sono altresì soggette a segnalazione, ma non determinano lo scarto, le situazioni in cui sono trasmessi i dati di fatture con controparti la cui partita Iva risulta cessata in Anagrafe tributaria. In quest'ottica, la segnalazione può innescare lo svolgimento di attività di controllo, ma anche servire a regolarizzare - qualora sia possibile - eventuali violazioni.

**La partita Iva non valida**

Sono invece rifiutati i files che riportano dati di soggetti (cedente/prestatore o cessionario/committente) la cui partita Iva non risulta valida, ivi compresi quelli del rappresentante fiscale di un soggetto non residente. Le specifiche tecniche avvertono che non viene invece eseguito alcun controllo di validità sugli identificativi fiscali attribuiti dalle amministrazioni finanziarie estere.

[www.ilsole24ore.com/norme](http://www.ilsole24ore.com/norme)

La mini-guida all'invio dei dati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Balzanelli

Massimo Sirri

*Nota dell'Agenzia estende proroga spesometro*

# Fatture, più rinvii

## Al 28/9 anche l'opzione on line

DI CRISTINA BARTELLI

**R**invio al 28 settembre, ai fini del nuovo spesometro, anche per quei contribuenti che hanno esercitato l'opzione telematica dell'invio delle fatture (scadenza del 16 settembre). L'estensione della proroga dell'invio delle comunicazioni dei dati fattura, in scadenza il prossimo 18 settembre, concessa attraverso un comunicato del ministero dell'economia delle finanze del primo settembre, è arrivata, anche essa con un comunicato, questa volta dell'Agenzia delle entrate di ieri. Nella nota di ieri, si legge che «con il comunicato stampa n. 147 dell'1 settembre scorso, il ministero dell'economia e delle finanze ha anticipato il contenuto di un decreto del presidente del consiglio dei ministri (Dpcm), di prossima pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, con il quale viene posticipato dal 16 al 28 settembre 2017 il termine per effettuare la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei

dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre 2017.

L'Agenzia delle entrate precisa» continua la nota, «che tale proroga vale anche per i soggetti che hanno aderito al regime opzionale per la trasmissione telematica dei dati delle fatture (art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127). Tale chiarimento», spiega ancora l'Agenzia guidata da Ernesto Maria Ruffini, «è in linea con quanto previsto dal provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate del 27 marzo 2017 che ha uniformato, per il primo anno di applicazione, i termini per l'invio opzionale dei dati delle fatture (art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127) con i termini per la «Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute» (articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78)». Intanto, secondo quanto risulta a *ItaliaOggi*, mani legate al ministero dell'economia per la concessione di soli dieci giorni del rinvio per il nuovo spesometro, a fronte di richieste (da parte

dei professionisti, dottori commercialisti in primis) di almeno due settimane, con il posticipo della trasmissione al 2 ottobre. La motivazione dunque, emersa durante un incontro del tavolo tra dottori commercialisti e ministero sul futuro della professione contabile, ieri, è da ricercarsi nel lavoro che, una volta effettuata la trasmissione dei dati sulle fatture, spetterà agli uomini dell'Agenzia delle entrate e, al termine della filiera, interesserà le casse dello stato. All'indomani degli invii l'Agenzia delle entrate dovrà operare l'incrocio dei dati fatture con gli elementi in loro possesso. L'obiettivo è quello di andare a bussare nel cassetto fiscale del contribuente per consentirgli di effettuare per tempo i ravvedimenti. Con ogni probabilità, entro la stagione dichiarativa 2018. In questo modo la compliance si allineerà anno su anno. Mentre gli alert inviati finora prendevano come riferimento gli anni di imposta in scadenza con i termine di accertamento (cinque anni).

Dichiarazioni. I contribuenti alle prese con le regole che determinano l'applicazione della tassazione per trasparenza

## Monitoraggio black list «fai da te»

### *Necessario il continuo aggiornamento dell'elenco delle Cfc a fiscalità privilegiata*

**Black list** “indigeste” per la dichiarazione dei redditi 2017. Le modifiche apportate all'articolo 167 del Tuir, nel testo in vigore dal 2016 come modificato dalla legge 208/2015 (Stabilità 2016), hanno traslato sul contribuente/professionista una parte del lavoro in precedenza svolto dal ministero delle Finanze. Infatti, se prima le **Cfc black list** (articolo 167, comma 4) erano individuate dal decreto 21 novembre 2001, ora tale decreto, in quanto abrogato, dovrà essere sostituito da un **elenco autonomamente redatto** e continuamente **monitorato da ciascun contribuente**, con la conseguenza che il risultato potrebbe essere non identico per tutti. Tale monitoraggio è rilevante sia ai fini della tassazione per trasparenza in Italia del risultato della controllata estera, sia ai fini della tassazione integrale (con credito d'imposta) o parziale del dividendo distribuito o plusvalenze realizzate.

La tassazione per trasparenza potrà essere applicata solo in ipotesi di controllo diretto (ex articolo 2359 del Codice civile) della società estera o anche indiretto a mezzo di società intermedie che siano a loro volta controllate dalla società italiana. Se la società intermedia non è controllata non si ha tassazione per trasparenza in Italia. Per i dividendi/plusvalenze invece rileva la partecipazione diretta (anche non di controllo) nella Cfc ovvero, nel caso di partecipazione indiretta nella Cfc, rileva il controllo della società intermedia che detiene la Cfc.

Il contribuente ha quindi l'onere di individuare sia i regimi fiscali privilegiati e speciali di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 167 (per le Cfc black list), sia i livelli di tassazione per le Cfc «passive income» white list di cui all'articolo 167, comma 8-bis). Ad oggi, quindi, esistono due diversi regimi Cfc:

quello per i Paesi appartenenti alla Ue/See (cosiddetti Cfc white list di cui all'articolo 167, comma 8-bis). Tale regime è applicabile solo se i redditi della controllata sono rappresentati per più del 50% da passive income e, congiuntamente, il suo tax rate effettivo estero (imposta estera/utile ante imposte da bilancio estero) è inferiore al 50% del tax rate virtuale effettivo italiano (solo Ires e sue addizionali) che la controllata avrebbe pagato qualora fosse stata residente in Italia. Tale lista presenta meno problematiche in quanto oltre a essere stata già interpretata dalle Entrate con le circolari n. 51/E/2010 e n. 23/E/2011, è stata anche oggetto del provvedimento direttoriale del 16 settembre 2016 (prot. 143239);

quello per tutti gli altri Paesi (cosiddetti Cfc black list di cui all'articolo 167, comma 1.). In tale regime vi rientrano quelle controllate il cui Paese di

---

**IL PERIMETRO** Per i dividendi e le plusvalenze rileva la partecipazione diretta, anche non di controllo, nella Cfc

residenza fiscale ha un regime fiscale privilegiato ovvero un regime fiscale speciale (da individuarsi, come anticipato, in autonomia). Per tali regimi valgono le indicazioni fornite dalla circolare n. 35/E/2016 (di recente commentata anche dalla circolare Assonime n. 17/2017) che, tuttavia, non sono così esaustive e ciò, forse, volutamente in quanto l'individuazione delle Cfc black list dovrebbe essere fatta con riferimento solo al livello nominale di tassazione (tesi sostenuta anche da Assonime). Del resto, anche il ministero delle Finanze, all'atto della predisposizione del decreto 21 novembre 2001 e delle successive modifiche, non poteva che ragionare su tax rate nominali. Pertanto, dovendo ora il contribuente sostituirsi al ministero, anche per esso non può che rilevare il tax rate nominale estero, prescindendo dallo scambio di informazioni per espressa previsione del comma 4 dell'articolo 167. Pertanto, si ritiene che i Paesi con regimi privilegiati/speciali siano quelli per i quali a causa di tali regimi il loro tax rate nominale estero scende sotto soglia (15,7% per il 2016 e 13,5% dal 2017), ossia risulta inferiore al 50% del tax rate nominale italiano (rileva sia l'Ires, senza addizionali, sia l'Irap nella misura ordinaria del 3,9%, circolare n. 35/E/2016, par. 1.2.3). Al fine di facilitare l'individuazione dei tax rate nominali la circolare ammette la loro ricerca sul sito dell'Ocse, della Banca mondiale o altri istituti accreditati in tal senso. Purtroppo non occorre fermarsi solo al tax rate nominale, ma occorre anche verificare se per effetto di regimi speciali tali tax rate nominali possano risultare inferiori al 15,7% italiano.

Secondo la circolare n. 35/E, la riduzione può avvenire rispetto a determinati settori di attività (agricole, finanziarie) o di territorio (zone franche) o per arco temporale o fino a una soglia minima di ricavi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di  
Giorgio Gavelli  
Pietro Vitale